

STATUTO

**ONE EMERGENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA MARTINO
CILESTRI 41

Numero REA: CT - 328245

Codice fiscale: 04899040879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B

55 repertorio - 36 raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"
- SOCIETA' COOPERATIVA"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE -DURATA

ART. 1

E' costituita, ex art.2512 c.c., la Società Cooperativa sociale ONLUS denominata "ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

ART. 2

La Cooperativa ha sede in Catania.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 3

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3 BIS

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalla leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.4

La Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, il seguente oggetto: la cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art.1 legge 381/91, lettera a). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART.5

Considerata l'attività mutualistica della società nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- la fornitura di servizi socio assistenziali sanitari ed educativi a favore di enti ed amministrazioni pubbliche e private; in particolare gestire la fornitura di tali servizi a persone adulte e minori autosufficienti e non autosufficienti, portatrici di handicap, tossicodipendenti, con problematiche fisiche e/o psichiatriche in forma diretta ed indiretta, integrale o parziale all'interno di strutture residenziali e di accoglienza quali: cliniche, case di cura, ospedali,

case di riposo, case albergo, case di soggiorno, case protette, residenze sanitarie assistenziali, centri socio educativi, comunità e/o presso il domicilio, e la fornitura di servizi alberghieri ed accessori strettamente legati a quelli sopra indicati.

Potrà altresì gestire servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi ed accessori presso asili nido o nidi di infanzia, scuole materne, elementari e medie;

- effettuare forniture di servizi di trasporto e assistenza ai trasporti per persone adulte, minori autosufficienti e non autosufficienti, portatori di handicap, di disabilità fisica e psichica anche grave, con idonei mezzi abilitati, omologati ed in regola con le normative di legge vigenti in materia

- Gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:

a) Servizi di trasporti sanitari anche di emergenza, di infermi ed infortunati, taxi sanitari, trasferimenti ospedalieri con autoambulanze, elicotteri ed altri mezzi di trasporto;

b) Servizio assistenza e trasporto disabili, soggetti diversamente abili, soggetti emarginati e soggetti svantaggiati;

c) Servizi infermieristici, fisioterapici e di assistenza ospedaliera a domicilio;

d) Servizi di trasporto di liquidi biologici, di sangue, di emoderivati, di organi e farmaci;

e) Gestione delle case di riposo e residenze assistite;

f) Servizi di protezione civile e di soccorso;

g) Servizi di trasporto terrestre di organi, tessuti, emocomponenti/campioni e di merci sia per conto proprio che di terzi;

h) Servizio assistenza a manifestazioni sportive e culturali;

i) Servizio assistenza con la propria organizzazione ed esperienza in aiuto delle popolazioni colpite da calamità con azioni di prevenzione, soccorso, assistenza morale, logistica e ripristino;

j) Servizio assistenza sanitaria e soccorso con personale medico ed infermieristico;

k) Servizi di pulizia alla persona, servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione di strutture socio sanitarie pubbliche e private.

l) Servizio di manutenzione ai veicoli speciali in uso alla stessa.

La cooperativa potrà:

- promuovere ed organizzare corsi di formazione teorico - pratico per i soci (soprattutto nell'ambito dell'assistenza sanitaria - sociale comprensivo della protezione civile);

- promuovere ed organizzare corsi di primo soccorso, bls-blsd-itp-trauma-etc, di informazione sanitaria e prevenzione per la popolazione;

- partecipare a congressi, seminari, momenti di studio e iniziative di formazione (nazionali e/o internazionali) inerenti

ai fini sociali, il primo intervento e la pubblica assistenza;
- partecipare a manifestazioni pubbliche che non contrastino con le finalità della cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, con esclusione delle attività riservate ai sensi della vigente normativa, nonché, tra l'altro:

- concorrere ad aste e gare pubbliche o private, a licitazioni ed a trattative private;
- istituire o gestire uffici e sedi operative necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o, comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La Società si propone anche di operare attraverso la stipula di convenzioni con enti locali (ASP, Comuni, Comunità montane, Province, Regioni; Province Autonome), con enti pubblici, morali e privati.

Per il raggiungimento di tali scopi essa potrà promuovere convegni, conferenze, dibattiti, corsi, studi, ricerche, pubblicazioni, ed ogni altra utile iniziativa, nonché predisporre ogni opportuno supporto organizzativo, tecnico di gestione, ivi compreso l'allestimento di locali e degli impianti, eventualmente da noleggiare a terzi, privati od enti, acquistare e concedere in affitto immobili, mobili, autovetture, autoveicoli, presidi sanitari e para-sanitari, in modo da assicurare l'erogazione delle suddette prestazioni a qualsiasi tipo di utenza, anche mediante noleggio delle suddette attrezzature a terzi, enti o privati; stipulare qualsiasi tipo di convenzione con enti pubblici e privati.

Essa potrà inoltre accedere ad ogni tipo di finanziamento e contributo, a ogni livello istituzionale, comprese l' U.E., banche privati e d'affari; sottoscrivere accordi di program-

ma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi.

I rapporti riguardanti le prestazioni professionali intercorreranno esclusivamente tra i terzi e i professionisti ingaggiati dalla società, i quali opereranno con gli obblighi previsti dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e succ. modifiche.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa, potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545 septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

REQUISITI MUTUALITA'

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;

d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

Sono "soci operatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei "soci operatori" è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere "soci operatori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto

della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come "soci cooperatori" anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi "soci sovventori".

ART. 7

Chi intende essere ammesso come "socio cooperatore" dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il relativo versamento e sarà comunicata all'interessato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio, può entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori,

Il domicilio dei soci cooperatori è quello risultante dalla domanda di ammissione e dal libro dei soci.

ART. 8

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote rappresentate da azioni, ogni quota ha un valore minimo di euro 50 (cinquanta) ad ogni quota corrisponde una azione, ad ogni quota corrisponde una azione sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo;

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 9

E' fatto divieto ai "soci cooperatori" di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di "socio cooperatore" si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il "socio cooperatore":

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso non può essere parziale, la domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa, l'Organo Amministrativo la deve esaminare entro 60 giorni dalla ricezione, se non sussistano i presupposti del recesso, il c.d.a deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre ricorso innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei "soci cooperatori" interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere il diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i "soci cooperatori" che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del "socio Cooperatore":

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi del successivo punto e);
- b) che si renda moroso nel versamento in tutto o in parte delle quote sociali sottoscritte, dopo intimazione da parte degli amministratori ai sensi dell'art. 2531; o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti

valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c.;

f) che venga condannato con sentenza ancorché non passata in giudicato per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2533 c.c..

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno.

ART. 15

I "soci cooperatori" receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 21 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 16

In caso di morte del "socio" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo Amministrativo.

ART. 17

I "soci cooperatori" receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del "socio" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa ai sensi dell'art. 2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 nonché i titolari di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge 59.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano viceversa le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

SOCI SOVVENTORI

ART. 18 bis

Possono essere ammessi alla Cooperativa "soci sovventori"

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa; destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dall'Organo Amministrativo.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, e comunque entro il limite di 1/10 (un decimo) dei voti esprimibili in ciascuna assemblea generale.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci operatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 21 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci operatori", nella misura massima consentita dalla legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci operatori".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne uno gradito.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunziarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La società ha facoltà di non emettere titoli.

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità ed i termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei "soci cooperatori", che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale degli eventuali "soci sovventori" di cui al precedente art. 18, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 258,25, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale così come esposto all'art. 18 bis del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di euro 258,25;
- d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 21 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti, o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva indivisibile Legge 904/77 art. 12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, nei modi e termini di legge, alla redazione del bilancio e delle relative relazioni il tutto da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio d'Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, ai sensi del nuovo art. 2528 ultimo comma. Nello Stato Patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano nella Nota Integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

L'assemblea viene convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze e/o ragioni lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tali particolari esigenze e/o ragioni che hanno comportato la dilazione dei termini devono essere obbligatoriamente evidenziate nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- 4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- 5) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle legge vigenti, ed in ogni caso non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi

aumentato di due punti e mezzo;

6) ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabilito per i soci lavoratori, aumentata sino da due punti.

6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili, di cui all'art. 12 della legge 904/77.

Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente ai sensi del nuovo art. 2512 del c.c.

ART. 20 BIS

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 20 TER

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità del conferimento, in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida, mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominati;
- d) il Revisore legale;
- e) l'eventuale assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEE

ART. 22

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi,

in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonchè agli amministratori ed eventualmente ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata, anche consegnata a mano, telegramma, fax (purchè confermato), in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, nonchè la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 23

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'Organo Amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno, i componenti il collegio dei sindaci (eleggendo tra questi il Presidente e fissandone i compensi), in applicazione delle norme in materia di collegio sindacale e ne delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art.2409 quater c.c secondo quanto stabilito nel successivo art. 34 bis. del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci (se nominati) e del soggetto incaricato al controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;;
- 8) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" se esistente;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

10) Delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle condizioni delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni mesi ovvero entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione dell'eventuale bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da almeno un quinto dei soci cooperatori o da soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 24

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 25

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 26

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-

scritti nel libro dei "soci cooperatori" da almeno 90 giorni e nel libro dei "soci sovventori" da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, in ogni caso non superiore a cinque.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dall'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o, se nominato, sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 28

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, se nominato, o dal presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo, pertanto, si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. L'"Organo Amministrativo" ha pertanto tutti i poteri riguardanti l'amministrazione e la rappresentanza della società.

ART. 30

Il Consiglio d'Amministrazione si compone da due o più membri eletti dall'assemblea.

Un numero di consiglieri inferiori alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente; può delegare determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'eventuale assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa";
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, in maniera specifica i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale.

ART. 31

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della me-

desima categoria di soci cooperatori e sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

ART. 32

L'amministratore Unico se nominato o il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio..

La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

ART. 33

Il Collegio Sindacale sarà nominato qualora il capitale sociale superi il limite previsto dalla legge per la sua obbligatorietà oppure quando si renda necessario a norma di legge o per volontà dell'assemblea.

Esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche fra non soci, dell'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio.

I Sindaci, che devono avere i requisiti richiesti dalla legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La remunerazione annua dei sindaci è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina, in conformità alle tariffe professionali vigenti.

Il collegio sindacale vigila se nominato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti dei cui all'art. 2409 bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

IL collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee, in caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del c.d.a, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno anche, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

I sindaci possono in ogni momento procedere , anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 34

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti gestionali;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, lo stesso dicasi per le società di revisione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 35

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi di conciliazione costituito secondo le norme di cui all'art. 38 del D.Lgs. 5/2003, scelto in mancanza di unanime designazione delle parti, dal Presidente del Tribunale di Catania

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.

n.5/2003 ed in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Collegio Notarile del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 36

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

ART. 37

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dei soci sovventori, con i dividendi eventualmente maturati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, con i dividendi eventualmente maturati;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11. Legge 13 gennaio 1992, n° 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 39

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19,20, e 37 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 40

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1-2-3 del D.Lgs n.82 del 7/3/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.